

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 450 del 10 dicembre 2018**

**Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Quinto provvedimento**

Il Presidente della Regione Lombardia  
in qualità di  
Commissario delegato

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, D.L. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n. 21 - sino alla data del 31 dicembre 2018.

Richiamato in particolare l'articolo 3 del più volte citato d.l. n. 74/2012, con il quale sono stati individuati gli interventi finanziabili per la ricostruzione.

Visto il d.p.c.m. 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2, comma 2°, del d.l. n. 74/2012.

Visto altresì il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in particolare l'art. 3-bis, con il quale è stata prevista la possibilità di concedere contributi per la ricostruzione privata mediante finanziamenti bancari agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato d.l. n. 74/2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei succitati contributi per la ricostruzione privata secondo le modalità del finanziamento bancario agevolato.

Preso atto del contenuto dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 «*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*», circa l'impignorabilità dei contributi assegnati per la ricostruzione delle aree interessate da eventi sismici.

Vista infine la Convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana in data 17 dicembre

2012 e le sue successive modifiche ed integrazioni (nel seguito semplicemente «Convenzione ABI-CDP»).

Richiamate le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n.14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 15 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B-C)*» e sue ss.mm.ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e sue ss.mm.ii.;
- 8 luglio 2016, n.232 «*Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016 relativa all' Aiuto di stato SA.44034 (2016/N)*»;
- 27 aprile 2017, n. 312 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche*», con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le ordinanze n 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;
- 16 aprile 2018, n.381 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione*», con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa.

Ricordato che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili, ha stabilito:

- per l'attuazione della succitata ordinanza n.13 e s.m.i., di avvalersi di idonei Soggetti Incaricati dell'Istruttoria (S.I.I.), i quali, ai sensi dell'art.4 dell'ordinanza stessa, hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - esaminato la completezza delle domande, svolto le funzioni amministrative di supporto e mantenuto i rapporti con i richiedenti;
- per l'attuazione delle succitate ordinanze n. 15 e n.16 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali, i quali, anche in questo caso, hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - esaminato la completezza delle domande, svolto le funzioni amministrative di supporto e mantenuto i rapporti con i richiedenti.

Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018.

Dato atto del fatto che, previa richiesta in tal senso avanzata da parte dei Commissari delegati per i territori delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ha avanzato alla Commissione Europea una richiesta di modifica del regime di aiuti SA.44034 (2016/N), con l'intento di ottenere una terza proroga del regime, mediante nota protocollo n. 0001940 del 18 gennaio 2018.

Preso atto della risposta del Direttore per le questioni giuridiche, istituzionali e procedurali della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, protocollo Ares(2018)1617185 del 23 marzo 2018, con la quale si informa che i servizi della Commissione ritengono che i motivi presentati dalla autorità italiana non siano tali da giustificare un'ulteriore proroga oltre le deroghe già concesse, in quanto gli aiuti destinati ad indennizzare le imprese dei danni causati dal sisma alla produzione agricola dovrebbero essere versati il più presto possibile dopo le calamità, al fine di evitare il rischio di distorsione della concorrenza, mentre al contempo il pagamento di aiuti parecchi anni dopo il verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento, non risulta essere compatibile con il mercato interno, specie se i pagamenti fossero effettuati solo 8 anni dopo l'evento sismico.

Preso atto altresì dell'invito mosso all'Italia dai servizi della Commissione, i quali, in esito della medesima nota, invitano le Autorità italiane a ritirare la richiesta di proroga.

Assunto il fatto che la suddetta notifica inerente gli Aiuti di Stato concedibili a rimborso dei danni occorsi alle imprese agricole ed agroindustriali è ormai prossima alla scadenza e non può più essere prorogata.

Ricordato quanto stabilito dagli «*Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01)*», Parte II, Capitolo 1, paragrafo 1.2.1.1, ossia che «*L'aiuto deve essere pagato direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.*».

Preso atto del fatto che i dati di monitoraggio, circa lo stato di avanzamento delle attività finalizzate alla ricostruzione privata soggetta ad Aiuti di Stato, evidenziano un sostanziale ritardo - specie per alcune istanze - che potrebbe configgere con le scadenze stesse, ingenerando l'impossibilità di concessione di un contributo pubblico a ristoro dei danni.

Dato atto che la Commissione Europea, nel corso di un incontro tenutosi in data 20 aprile 2018 con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con le Gestioni Commissariati delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ha validato, quale modalità applicativa legittima per l'Aiuto, il versamento dei contributi, entro i termini del regime, in un'unica soluzione a valere su conti correnti vincolati intestati ai beneficiari.

Dato atto del fatto che, con proprie precedenti Ordinanze:

- 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariati nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*», poi emendata dalla successiva Ordinanza 27 giugno 2018, n. 398 e
- 9 ottobre 2018, n. 427 «*Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Terzo provvedimento*»;
- 7 novembre 2018, n. 441 recante «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Quarto provvedimento*»,

con le quali sono state impartite una serie di disposizioni urgenti finalizzate alla chiusura delle fasi istruttorie e di concessione dei contributi per la ricostruzione inerenti interventi e soggetti sottoposti al regime di Aiuti di Stato nel settore Agricoltura e Agroindustria.

Preso atto dell'attività - tutt'oggi in corso - da parte dei soggetti responsabili dei diversi procedimenti concessori ancora aperti, diretta al conseguimento degli obiettivi fissati entro i termini prescritti dalle notifiche in scadenza.

Dato atto del fatto che in date 29 ottobre e 28 novembre 2018 si sono tenuti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze incontri, tra il Ministero stesso, la Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia delle Entrate, le Strutture Commissariati per la ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), finalizzati alla definizione di tutte le azioni necessarie da compiere al fine di poter realizzare la procedura urgente finalizzata alla erogazione dei contributi, entro il 31 dicembre 2018, per quegli interventi

assoggettati alla notifica Aiuti di Stato nel settore Agricoltura e Agroindustria, attualmente ancora in corso di realizzazione e che non si sono conclusi entro il termine inizialmente previsto del 10 settembre 2018.

Preso atto del fatto che, in esito dei succitati incontri:

- è stato predisposto uno specifico emendamento di legge che è stato accolto dalla 6<sup>a</sup> Commissione «*Finanze e tesoro*» del Senato a valere sul d.d.l.n. 886 «*conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*», utile per intervenire sull'attuale testo del d.l. n. 95/2012 e sue s.m.i., il quale - tra l'altro - regola le modalità di concessione dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;
- è stato sottoscritto, in data 4 dicembre 2018, l'apposito *Adendum* alla convenzione ABI-CDP «*Plafond Ricostruzione Sisma 2012*», finalizzato a consentire alle banche di avviare immediatamente l'operatività necessaria per l'erogazione d'urgenza dei contributi assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria entro il 31 dicembre 2018.

Preso atto del fatto che i ritardi, accumulati per addivenire alla modifica normativa di cui si necessita, hanno ostacolato anche le procedure finalizzate alla stipula dei nuovi conti correnti vincolati e dei relativi nuovi contratti di finanziamento con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito prescelti (banche) da parte dei beneficiari assoggettati al regime degli Aiuti di Stato in Agricoltura e Agroindustria cui il contributo è stato concesso solo recentemente.

Vista la specifica richiesta avanzata dall'*Associazione Bancaria Italiana* - ABI con nota 5 dicembre 2018, protocollo n. UCR/02807, con la quale il Vice Direttore Generale, al fine di consentire alle imprese interessate ed alle Banche di svolgere con maggiore tranquillità tutte le operazioni di apertura dei conti correnti vincolati e di preparazione all'erogazione dei contributi, chiede ai Commissari delegati dell'Emilia-Romagna e della Lombardia di poter derogare i termini attualmente fissati nel 12 dicembre 2018 alla data del 19 dicembre 2018.

Ritenuto di poter concedere detta deroga dei termini perentori fissati con la propria precedente ordinanza n. 441, al fine di favorire la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti ivi previsti, tanto ai soggetti beneficiari, quanto alle Banche prescelte da questi ultimi.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di rettificare la propria precedente ordinanza 7 novembre 2018, n. 441 «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche Aiuti di Stato per il Settore Agricoltura e Agroindustria - Quarto provvedimento*» nel seguente modo:

- all'articolo 2 «*Conti Correnti Vincolati*», al comma 1°, le parole «12 dicembre 2018» sono sostituite con le parole «19 dicembre 2018»;
- all'articolo 3 «*Istanze a valere sull'ordinanza Commissariale n. 13*», al comma 2°, le parole «12 dicembre 2018» sono sostituite con le parole «19 dicembre 2018»;
- all'articolo 4 «*Istanze a valere sulle ordinanze Commissariati nn. 15 e 16*», al comma 2°, le parole «12 dicembre 2018» sono sostituite con le parole «19 dicembre 2018»;
- all'articolo 4 «*Istanze a valere sulle ordinanze Commissariati nn. 15 e 16*», al comma 5°, le parole «12 dicembre 2018» sono sostituite con le parole «17 dicembre 2018»;
- all'articolo 4 «*Istanze a valere sulle ordinanze Commissariati nn. 15 e 16*», al comma 6°, le parole «12 dicembre 2018» sono sostituite con le parole «19 dicembre 2018»;

2. di notificare il presente atto ai Soggetti Incaricati dell'Istruttoria per l'ordinanza n. 13 e s.m.i. alle Amministrazioni Comunali che abbiano istruttorie o lavori non completati a valere sulle ordinanze n. 15 e s.m.i. e n. 16 e s.m.i., nonché agli Istituti di Credito coinvolti nella procedura d'urgenza;

## Serie Ordinaria n. 51 - Lunedì 17 dicembre 2018

10. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana